

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Il Comune ricorda agli esercenti regole e sanzioni

Andrea Camurani · Tuesday, May 19th, 2020

«**Visti i numerosi richiami a me pervenuti anche a mezzo social**, si è provveduto ad inoltrare la presente unitamente al Comandante della polizia locale, ai gestori di bar e ristoranti. Si raccomanda tutti al rispetto delle regole, per noi e per gli altri», ha ricordato il vice sindaco **Alessandro Casali** (immagine di repertorio).

Il vice sindaco si riferisce ad una recente comunicazione inviata ai gestori di pubblici esercizi luinesi nella quale si ricorda quanto segue:

“Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“.

Occorre inoltre:

? Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

? Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

? Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

? I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone non autosufficienti;

? La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro clienti, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone non autosufficienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

? La consumazione a buffet non è consentita.

? Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, prima di ogni servizio al tavolo.

? I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non deve essere consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro,

posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie.

La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata per i clienti al banco, è obbligatoria per quelli che consumano al tavolo.

Si rammenta inoltre alle SS.LL. che il mancato rispetto delle misure stabilite dalle norme di cui all'oggetto, sono sanzionate come segue:

ART. 2 D.L. 33/2020

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso...le disposizioni del presente decreto...sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **(da euro 400 a euro 3.000).**

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì **la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto.

All'atto dell'accertamento delle violazioni ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

This entry was posted on Tuesday, May 19th, 2020 at 4:42 pm and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.